

COMUNE DI BIANDRATE

Provincia di Novara

REGOLAMENTO PER IL FUNZIONAMENTO DEL SERVIZIO DI MENSA SCOLASTICA

Approvato dal C.C. con deliberazione n. 25 in data 15.09.2004

INDICE

Capo I - Norme generali

Art. 1 - Oggetto del Regolamento

Art. 2 - Gestione

Art. 3 - Servizio a domanda individuale

Capo II - Gestione del servizio

Art. 4 - Criteri organizzativi

Art. 5 - Utenti

Art. 6 - Menu' - Tabelle dietetiche

Capo III - Personale

Art. 7 - Personale dell'Ente

Art. 8 - Personale docente statale

Capo IV - Contribuzione delle famiglie

Art. 9 - Contribuzione a carico degli utenti

Art. 10 - Modalità di pagamento della contribuzione

Art. 11 - Contabilizzazione e versamento dei proventi

Art. 12 - Agevolazioni

Capo V - Norme finali

Art. 13 - Norme abrogate

Art. 14 - Leggi ed atti regolamentari

Art. 15 - Entrata in vigore

Capo I

Norme generali

Art. 1

Oggetto del Regolamento

1. Il presente regolamento disciplina l'organizzazione del servizio di mensa scolastica presso le scuole presenti nel territorio del Comune.

2. Detto servizio è attuato nell'ambito delle competenze stabilite dallo statuto dell'Ente e dalla L.R. 29.04.1985, n. 49 e s.m.i..

Art. 2

Gestione

1. Il servizio di mensa scolastica e' assicurato dal Comune che vi provvede tramite affidamento della gestione a terzi soggetti esterni all'Ente nel rispetto della vigente normativa sugli appalti pubblici di servizi e di forniture.

2. Il servizio a cui compete la gestione è quello scolastico ed il relativo funzionamento è assicurato secondo le modalità previste dal presente regolamento.

Art. 3

Servizio a domanda individuale

1. Ai sensi e per gli effetti dell'art. 6 del D.L. 28.02.1983, n. 55, convertito, con modificazioni, dalla L. 26.04.1983, n. 131, il servizio di mensa scolastica e' compreso tra quelli a domanda individuale, cosi' come successivamente individuato con D.M. 31.12.1983.

Capo II

Gestione del servizio

Art. 4

Criteri organizzativi

1. L'attività del Comune, nella gestione del servizio, persegue i fini determinati dalla legge per la tutela del pubblico interesse e dei diritti degli utenti, adottando, per la gestione, modalità ispirate a criteri di trasparenza, economicità, efficacia e pubblicità.

2. Il servizio di mensa scolastica osserverà il calendario scolastico.

3. I locali ove il servizio viene svolto sono quelli appositamente adibiti allo scopo dal Comune e che rispondono a criteri di igienicità e sicurezza previsti dalle norme vigenti in materia.

4. Ai locali mensa (intesi come refettori) è ammesso il personale insegnante ed ausiliario addetto alle classi o alle sezioni interessate dal servizio ed il personale addetto al servizio di sporzionamento.

Art. 5

Utenti

1. Possono usufruire del servizio di refezione scolastica:

a) per la scuola materna, elementare e media : i bambini frequentanti le scuole del Comune, i cui genitori, o chi ne fa le veci, abbiano presentato apposita domanda su apposito modulo predisposto dal comune per l'anno scolastico di competenza.

Art. 6

Menu' - Tabelle dietetiche

1. I menu' e le tabelle dietetiche saranno formulate in collaborazione con il competente servizio dell'Azienda Sanitaria Locale.

Capo III Personale

Art. 7 Personale dell'Ente

1. Al servizio di refezione scolastica è adibito personale della ditta appaltatrice del servizio.

2. Detto personale dovrà essere in possesso dei prescritti requisiti soggettivi, di idoneità sanitaria, previsti dalle vigenti disposizioni.

3. Il servizio di mensa è gratuito per il personale dipendente che contestualmente è tenuto ad assicurare la vigilanza e l'assistenza ai minori ed il tempo relativo è valido a tutti gli effetti anche per il completamento dell'orario di servizio.

Art. 8 Personale docente statale

1. L'individuazione del personale insegnante statale avente diritto alla fruizione gratuita del servizio di mensa viene effettuato dalla competente autorità scolastica secondo le vigenti modalità.

Capo IV Contribuzione delle famiglie

Art. 9 Contribuzione a carico degli utenti

1. La misura della contribuzione a carico degli utenti del servizio di refezione scolastica di cui al successivo comma 4 è determinata, annualmente, dalla Giunta Comunale, tenendo conto dei principi e criteri di cui al presente regolamento.

2. La percentuale di copertura del costo del servizio non potrà essere inferiore a quella stabilita dalla legge per i servizi a domanda individuale.

3. La contribuzione può essere rideterminate in corso d'anno per l'adeguamento ai fini della copertura minima prevista dalla legge nonche' per l'adeguamento alla percentuale di copertura del costo di gestione fissata dal Consiglio Comunale prima dell'approvazione del bilancio annuale di previsione.

4. Per poter usufruire del servizio di refezione scolastica ogni utente deve preventivamente munirsi di "buoni pasto" appositamente predisposti dall'Ente. Ad ogni singolo "buono pasto" acquistato corrisponde il diritto dell'utente di consumare il pasto completo previsto per il giorno di accesso alla mensa.

Art. 10

Modalità di pagamento della contribuzione

1. I "buoni pasto" sono predisposti, di norma, in blocchetti da 10 e da 5.

2. I "buoni pasto" come sopra predisposti sono acquistabili dagli utenti presso gli uffici comunali in blocchetti come indicati al precedente comma. A decorrere dal mese di maggio i buoni potranno essere acquistati anche in quantitativi inferiori.

3. Non saranno, di norma, ammessi alla mensa gli utenti sforniti di "buono pasto".

Art. 11

Contabilizzazione e versamento dei proventi

1. Per la contabilizzazione dei proventi è istituito apposito registro dei "buoni mensa" in cui annotare il relativo carico e scarico ed annotare, in ordine cronologico, il numero dei blocchetti venduti a ciascun utente, le generalità di quest'ultimo e l'importo riscosso.

2. Il versamento in tesoreria di quanto eventualmente riscosso direttamente è effettuato, con cadenza mensile, sulla base delle risultanze del registro di cui al precedente comma 1.

Art. 12
Agevolazioni

1. Per il riconoscimento di eventuali agevolazioni per l'acquisto di buoni mensa è fatto espresso rinvio al regolamento comunale per la concessione di benefici o prestazioni sociali agevolate.

Capo V
Norme finali

Art. 13
Norme abrogate

1. Con l'entrata in vigore del presente regolamento sono abrogate tutte le norme con esso contrastanti.

Art. 14
Leggi ed atti regolamentari

1. Per quanto non espressamente previsto dal presente regolamento saranno osservati, in quanto applicabili, i regolamenti comunali, le leggi ed i regolamenti statali o regionali vigenti in materia.

Art. 15
Entrata in vigore

1. Il presente regolamento entrerà in vigore contestualmente all'intervenuta esecutività della deliberazione che lo approva.